INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE UMANITARIO A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

Art. 11

Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana

L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attivita' svolte dall'European space agency (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, e relativi allegati, fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970. Il CNR adottera' i provvedimenti ed espletera' le attivita' necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalita' gia' previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO. L'ASI ha facolta', previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale. Per far fronte agli oneri internazionali derivanti dalla partecipazione italiana al progetto Scirocco, il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a) ha facolta' di ricorrere al mercato finanziario secondo le modalita' ed entro il limite indicato nel comma 3. Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attivita' relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attivita' previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. (2) Gli organismi cui compete la realizzazione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble possono far ricorso al mercato finanziario, entro il limite del concorso statale alle due iniziative, indicato nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1991. L'autorizzazione e' concessa, previa valutazione delle effettive esigenze, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Versione in vigore dal 20 maggio 1993, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
Estremi	Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350
Capo	II — Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1992

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-straordinari-di-carattere-umanitario-a-favore-degli-1992/art-11-disposizioni-sull-agenzia-spaziale-italiana

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it